

1. Soggetti ammissibili

1.1. Quali sono i soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni previste dal DM 31 dicembre 2021?

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del DM 31 dicembre 2021, possono beneficiare delle agevolazioni i seguenti soggetti: a) le imprese che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile, numeri 1 e 3, ivi comprese le imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; b) le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale; c) le imprese che esercitano le attività ausiliarie di cui al numero 5 dell'articolo 2195 del codice civile, in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b); d) i Centri di ricerca come definiti dall'articolo 1, comma 1, lett. e) del DM 31 dicembre 2021.

I predetti soggetti possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del DM 31 dicembre 2021. Possono partecipare alla realizzazione di un progetto congiunto, in qualità di co-proponenti, anche gli Organismi di ricerca come definitivi dall'articolo 1, comma 1, lett. h) del DM 31 dicembre 2021 e, solo per i progetti relativi alle linee di intervento “*Sistemi alimentari*”, “*Sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia dell'Unione*” e “*Sistemi circolari*” di cui all'allegato n. 2 del DM 31 dicembre 2021, le imprese agricole che esercitano le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Possono partecipare ad un progetto congiunto un massimo di cinque soggetti, ivi incluso il capofila.

1.2. Quali soggetti possono essere capofila di un progetto congiunto?

Possono essere capofila di un progetto congiunto esclusivamente i soggetti individuati all'articolo 3, comma 1, del DM 31 dicembre 2021.

1.3. Le imprese agricole possono essere beneficiarie delle agevolazioni? Quali requisiti devono possedere alla data di presentazione della domanda?

Le imprese agricole che esercitano le attività di cui all'art. 2135 c.c. possono partecipare esclusivamente in qualità di co-proponenti alla realizzazione di un progetto congiunto inerente alle linee di intervento “*Sistemi alimentari*”, “*Sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia dell'Unione*” e “*Sistemi circolari*” di cui all'allegato n. 2 del DM 31 dicembre 2021 e devono rispettare i requisiti previsti dall'articolo 3, comma 4 del DM 31 dicembre 2021, ivi inclusa l'adozione della contabilità ordinaria.

1.4. Un'impresa che ha avviato la procedura prevista dall'articolo 186-bis della Legge fallimentare (concordato preventivo con continuità aziendale), può presentare una domanda di agevolazione a valere sul DM 31 dicembre 2021?

No, l'articolo 3, comma 4, lettera b) del DM 31 dicembre 2021 prevede che il soggetto proponente alla data di presentazione della domanda non deve essere sottoposto a procedure concorsuali.

1.5. I consorzi con attività esterna e le società consortili possono essere beneficiari delle agevolazioni previste dal DM 31 dicembre 2021?

Sì, fermo restando il rispetto dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 3 del DM 31 dicembre 2021.

1.6. Le imprese che fanno parte di un consorzio o di una società consortile possono presentare una domanda di agevolazione a valere sul DM 31 dicembre 2021 qualora il consorzio o la società consortile abbia già presentato un'altra domanda?

Sì, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 3, del DM 31 dicembre 2021.

1.7. Le singole imprese appartenenti ad un gruppo aziendale possono presentare autonomamente una domanda ai sensi del DM 31 dicembre 2021?

Sì, ciascuna impresa facente parte di un gruppo aziendale può presentare una propria domanda a valere sul DM 31 dicembre 2021, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3 dello stesso decreto.

1.8. Imprese tra loro associate o collegate possono presentare un progetto congiunto di ricerca e sviluppo?

Sì, non sono previste limitazioni all'ammissibilità di progetti presentati congiuntamente da imprese tra loro associate o collegate, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3, del DM 31 dicembre 2021.

1.9. I progetti presentati congiuntamente da più soggetti possono essere realizzati attraverso forme contrattuali di collaborazione quali l'Associazione temporanea di scopo (ATS) o il Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI)?

Sì. La collaborazione tra i soggetti proponenti può assumere la forma contrattuale dell'ATS o del RTI, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 3, comma 3, del DM 31 dicembre 2021.

1.10. Le Associazioni temporanee di scopo (ATS) o i Raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) possono partecipare ad un progetto congiunto?

Le ATS, le RTI o le altre forme di collaborazione sono ammissibili unicamente quali forme contrattuali di collaborazione per la presentazione di un progetto congiunto tra più imprese o Organismi di ricerca e non possono essere diretti beneficiari delle agevolazioni.

1.11. Una impresa può partecipare a più progetti?

Sì. Le disposizioni attuative dell'intervento di cui al 31 dicembre 2021 non prevedono limitazioni a riguardo, fermo restando che il Soggetto gestore procederà in sede di istruttoria a valutare la solidità economico finanziaria, la capacità tecnico-organizzativa e di realizzazione del progetto da parte del soggetto proponente.

1.11. bis Un Organismo di ricerca può partecipare in forma congiunta a più progetti?

Sì. Le disposizioni attuative dell'intervento di cui al 31 dicembre 2021 non prevedono limitazioni a riguardo, fermo restando che il Soggetto gestore procederà in sede di istruttoria a valutare la capacità tecnico-organizzativa e di realizzazione del progetto da parte del soggetto proponente.

1.12. Sulla base di quali elementi viene valutata l'autonomia gestionale, organizzativa e finanziaria dei diversi istituti, dipartimenti o unità organizzative-funzionali degli Organismi di ricerca che partecipano ai progetti?

La valutazione della presenza di tale requisito di autonomia deve essere basata sulla documentazione costitutiva e organizzativa del soggetto proponente, come, a titolo esemplificativo,

lo statuto, l'atto costitutivo, le disposizioni organizzative e l'ulteriore documentazione atta a dimostrare la possibilità dell'istituto, dipartimento o dell'unità organizzativa/funzionale di prendere autonomamente impegni sia in relazione all'utilizzo del personale e della struttura del soggetto proponente sia in merito ad obbligazioni finanziarie. È sulla base di tali elementi probatori che il soggetto proponente all'atto della presentazione della domanda deve fondare la propria valutazione che, comunque, rimane sottoposta all'analisi istruttoria del soggetto gestore, il quale provvederà ad acquisire nel corso dell'istruttoria la documentazione atta a dimostrare il possesso di tale requisito.

2. Progetti ammissibili

2.1. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni previste dal DM 31 dicembre 2021, quali sono le aree territoriali nelle quali può essere realizzato il progetto di ricerca e sviluppo?

Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni previste dal DM 31 dicembre 2021, i progetti di ricerca e sviluppo, come previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera a) del predetto DM 31 dicembre 2021, devono essere realizzati essere realizzati nell'ambito di una o più unità locali ubicate nel territorio nazionale.

2.2. Ai fini dell'ubicazione del progetto di ricerca e sviluppo rileva la sede legale?

No. Al fine dell'individuazione delle sedi di svolgimento del progetto rileva esclusivamente l'ubicazione dell'unità locale o delle unità locali nell'ambito delle quali è svolto il progetto e non quella della sede legale.

2.3. I progetti di ricerca e sviluppo possono essere realizzati anche in una sola regione?

Sì. I progetti di ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli presentati in forma congiunta da più soggetti ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del DM 31 dicembre 2021, possono essere realizzati nell'ambito di una o più unità locali ubicate anche in una sola regione.

2.4. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni previste dal DM 31 dicembre 2021, i soggetti proponenti devono disporre all'atto della presentazione della domanda dell'unità locale nella quale sarà svolto il progetto di ricerca e sviluppo?

Non è richiesto che le unità locali in cui viene realizzato il progetto siano nella disponibilità del soggetto proponente all'atto della presentazione della domanda di agevolazioni. In considerazione del fatto che lo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo implicano la disponibilità delle unità locali coinvolte, tale elemento dovrà imprescindibilmente risultare alla data di avvio del progetto di ricerca e sviluppo, come comunicata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera d) del DM 31 dicembre 2021. Per i soggetti non residenti nel territorio italiano, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lett. a) del DM 31 dicembre 2021, la disponibilità di almeno una sede secondaria nel territorio nazionale deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione.

Nel piano di sviluppo (allegato n. 4 al decreto direttoriale), presentato unitamente alla domanda di agevolazioni, devono essere evidenziati tutti gli elementi atti a dimostrare l'effettiva capacità di avviare il progetto nei termini previsti ivi inclusi quelli inerenti alla concreta capacità di acquisire la disponibilità delle unità locali coinvolte (qualora non già in possesso del soggetto proponente).

2.5. Quando può essere avviato il progetto di ricerca e sviluppo oggetto della domanda di agevolazione?

Come previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera d) del DM 31 dicembre 2021, l'avvio del progetto deve essere successivo alla data di presentazione della domanda di agevolazioni e, comunque, pena la revoca delle agevolazioni, non oltre 3 mesi dalla data del decreto di concessione.

2.6. Che cosa si intende per avvio del progetto di ricerca e sviluppo?

Come previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del DM 31 dicembre 2021 per data di avvio del progetto di ricerca e sviluppo si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento oppure la data di inizio dell'attività del personale interno, a seconda di quale condizione si verifichi prima. La predetta data di avvio deve essere espressamente indicata dal soggetto beneficiario, che è tenuto a trasmettere al Soggetto gestore, entro trenta giorni dalla stessa data di avvio, una specifica dichiarazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2.7. Un progetto può riguardare più aree di intervento del Programma “Orizzonte Europa”?

No. Ciascun progetto può riguardare una sola area di intervento del Programma “Orizzonte Europa” tra quelle riportate nell'allegato n. 2 al DM 31 dicembre 2021.

2.8. Un progetto può riguardare più linee generali nell'ambito della medesima area di intervento oggetto della domanda di agevolazioni?

Ciascun progetto può riguardare, nell'ambito dell'area di intervento afferente alla domanda di agevolazioni, una o più linee generali.

2.9. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, quale è la quota di partecipazione alle spese totali di progetto per un soggetto proponente?

Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera f) del DM 31 dicembre 2021, i progetti di ricerca e sviluppo, qualora presentati congiuntamente da più soggetti, devono prevedere che ciascun proponente sostenga almeno il 10 per cento dei costi complessivi ammissibili, se di grande dimensione, e almeno il 5 per cento in tutti gli altri casi.

3. Modalità e termini per la presentazione delle domande di agevolazione

3.1. In caso di progetti presentati congiuntamente, in quale fase del procedimento deve essere presentato il contratto di collaborazione? E' prescritto che tale contratto abbia una forma giuridica specifica?

Il contratto di collaborazione deve essere presentato unitamente alla domanda di agevolazioni, come previsto nell'allegato n. 2 al decreto direttoriale.

Il contratto può assumere la forma del contratto di rete o di altra tipologia di contratto (quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l'accordo di partenariato) volta a definire una concreta collaborazione che sia stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. Il contratto deve essere definito in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del DM 31 dicembre 2021 e stipulato secondo le modalità e con la forma giuridica previste dalla disciplina normativa che regola la tipologia di contratto prescelto.

3.2. Il mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito di un progetto di ricerca e sviluppo, presentato congiuntamente da più soggetti proponenti, quando deve essere conferito al soggetto capofila? Può essere incluso all'interno del contratto di collaborazione o deve essere obbligatoriamente conferito con un altro atto?

L'atto con cui viene conferito il mandato collettivo con rappresentanza al soggetto capofila deve essere presentato in sede di domanda di agevolazione accludendolo alla stessa o in fase di concessione delle agevolazioni qualora non sia stato già prodotto in sede di presentazione della domanda, come prevede l'art. 7, comma 3, lettera c) del decreto direttoriale. La forma di tale atto deve essere esclusivamente quella dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, così come prescritto all'art. 7, comma 3, lettera c) del decreto direttoriale, pertanto qualora lo stesso venga inserito nel contratto di collaborazione, quest'ultimo a prescindere dalla tipologia di strumento a cui si ricorre dovrà essere redatto con la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

3.3. Il soggetto che presenta la domanda di agevolazioni a valere DM 31 dicembre 2021 come deve adempiere all'obbligo relativo all'imposta di bollo? A quanto ammonta l'importo da pagare? E cosa si intende con l'espressione annullamento della marca da bollo?

Il soggetto proponente assolve l'obbligo relativo all'imposta di bollo provvedendo ad annullare una marca da bollo di importo pari a 16,00 euro (come previsto dalla legge n. 71/2013, art.1, commi 591 e 592, per le istanze presentate per via telematica) e riportando il numero identificativo della stessa nell'apposita sezione del modulo di domanda di cui all'allegato n. 1 al decreto direttoriale. Si precisa, inoltre, che con l'espressione annullamento della marca da bollo si fa riferimento al disposto dell'art. 12 del DPR n. 642/72, secondo il quale: "l'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione o della data o di un timbro". Si ricorda, inoltre, che la marca da bollo deve essere conservata in originale presso la propria sede o uffici per eventuali successivi controlli.

3.4. Esiste un limite, in caratteri e/o pagine, per gli allegati alle istanze a valere sul DM 31 dicembre 2021?

No, non è previsto un limite minimo di caratteri e/o di pagine, fermo restando i limiti dimensionali indicati nel manuale utente della piattaforma per i vari file. Si evidenzia che la domanda ed i relativi allegati devono essere compilati in tutti i campi previsti dai moduli, riportando i contenuti stabiliti dalle disposizioni attuative.

3.5. E' possibile inserire figure, diagrammi e/o tabelle nel piano di sviluppo allegato alla domanda di agevolazioni a valere sul DM 31 dicembre 2021?

Sì, compatibilmente alla dimensione massima di 5 Mb del file, come indicato nel manuale utente disponibile nella piattaforma per la presentazione delle domande.

4. Spese e costi ammissibili

4.1. Sono ammissibili le spese ed i costi che fanno capo ad unità produttive diverse da quelle di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo?

No, sono ammissibili unicamente le spese sostenute nell'ambito delle unità produttive in cui viene realizzato il progetto di ricerca e sviluppo.

4.2. I soggetti che forniscono servizi di consulenza o prestazioni nell'ambito di un progetto di ricerca e sviluppo a valere sul DM 31 dicembre 2021 e che, secondo quanto previsto dal paragrafo 1.c) dell'allegato n. 10 al decreto direttoriale, sono in rapporto di cointeressenza con il soggetto beneficiario, possono rendicontare esclusivamente i costi del personale? Con quali modalità devono essere valorizzati i costi relativi al personale di tali soggetti?

Come previsto dalle disposizioni inerenti i criteri per la determinazione dei costi e le modalità di rendicontazione di cui all'allegato n. 10 al decreto direttoriale, per consulenze si intendono “le attività, rivolte alla ricerca e alla progettazione, commissionate a terzi, che devono risultare affidate attraverso lettere di incarico o contratti. Tali documenti devono contenere il riferimento al progetto agevolato, le attività da svolgere e le modalità di esecuzione, l'impegno orario, il periodo di svolgimento, l'output previsto e l'importo”.

Inoltre, per quanto riguarda i servizi di consulenza prestati da terzi che sono in rapporto di cointeressenza è previsto che “Nel caso di consulenze o prestazioni affidate a soggetti che abbiano rapporti di cointeressenza con l'impresa finanziata (quali soci, soggetti appartenenti allo stesso gruppo industriale, società partecipate), il soggetto beneficiario è tenuto a far rispettare a questi ultimi i medesimi criteri di imputazione e determinazione dei costi di cui alla lettera a)”.

Quindi, fermo restando che i servizi di consulenza devono riferirsi alle attività sopra riportate rivolte alla ricerca e alla progettazione, non sono previsti limiti in merito ai costi sostenuti dal consulente per lo svolgimento del servizio prestato. Nel caso in cui però lo stesso si trovi in rapporto di cointeressenza con il soggetto beneficiario, sarà necessario in particolare, in fase di rendicontazione, presentare oltre alle fatture e agli altri titoli di spesa debitamente quietanzati relativi alle consulenze e/o alle prestazioni realizzate dal “soggetto collegato” anche il rendiconto del “soggetto collegato” utilizzando, per il personale di quest'ultimo, i costi orari standard unitari per le spese di personale dei progetti di ricerca e sviluppo di cui alla Tabella n. 1 del paragrafo a.1).

4.3. Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal DM 31 dicembre 2021 i servizi di consulenza prestati da soggetti con sede legale al di fuori dei territori eleggibili?

Sì, fermo restando che i servizi di consulenza devono riguardare un progetto di ricerca e sviluppo da realizzarsi in unità produttive localizzate nel territorio nazionale e possono essere resi da fornitori di servizi di consulenza con sede legale sia sull'intero territorio nazionale che estero.

4.4. Qualora l'amministratore unico del soggetto proponente sia impiegato nelle attività del progetto di ricerca e sviluppo, i costi delle attività svolte possono essere imputati al progetto e a quale titolo? Qualora si tratti di altri amministratori, qual è la disciplina da seguire?

I costi per le attività svolte dall'amministratore unico nell'ambito del progetto di ricerca e sviluppo non sono ammessi. Per gli altri amministratori, i costi delle attività svolte possono essere ammessi in relazione ad un incarico, conferito dal Consiglio di Amministrazione del soggetto beneficiario, relativamente ad attività di natura tecnica per le quali sia previsto nel medesimo incarico un compenso aggiuntivo rispetto al compenso spettante per la carica ricoperta.

4.5. Nel caso in cui un tecnico impiegato sul progetto sia dipendente dell'impresa e sia anche membro del C.d.A., ma non percepisce alcun compenso come amministratore, è necessario che abbia il conferimento dell'incarico con delibera del C.d.A. al fine di imputare i relativi costi alle spese del personale ammissibili al progetto?

Nel caso in cui un tecnico impiegato nel progetto sia membro del C.d.A. e dipendente a tutti gli effetti del soggetto beneficiario, e percettore di regolare busta paga, non è necessario che abbia il conferimento di un incarico da parte del C.d.A.

4.6. Sono ammissibili i costi effettuati nell'ambito del progetto di ricerca e sviluppo relativi a prototipi e a prodotti pilota? Quali sono le modalità di rendicontazione?

I costi relativi ai prototipi e a prodotti pilota realizzati nell'ambito del progetto sono ammissibili nel rispetto di quanto definito dal DM 31 dicembre 2021 in merito alle attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale. A tal proposito, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera m) del decreto, la ricerca industriale comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche; ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera l) rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi.

Ai fini dell'ammissibilità delle spese, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del decreto direttoriale il prototipo o il prodotto pilota realizzato nell'ambito delle attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale può essere utilizzato per scopi commerciali solo qualora sia necessariamente il prodotto commerciale finale e il costo di fabbricazione sia troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. In tale ipotesi, i relativi costi sono ammissibili in proporzione al periodo di utilizzo del prototipo stesso per le attività di ricerca e sviluppo rispetto all'ammortamento fiscale. In ogni caso, gli eventuali ricavi univocamente riconducibili all'utilizzo del prototipo, del prodotto/processo pilota nel corso di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo, come ad esempio quelli derivanti dalla vendita dei risultati dei test di convalida e delle prove, sono dedotti dai costi ammissibili.

I costi e le spese relativi alla realizzazione dei prototipi o prodotti pilota sono ammissibili nell'ambito delle categorie applicabili e secondo le disposizioni di cui all'allegato n. 10 al decreto direttoriale e rendicontati secondo i criteri stabiliti nel medesimo allegato.

4.7. Sono ammissibili, in sede di rendicontazione, schede di registrazione delle presenze del personale dipendente impiegato sul progetto di ricerca e sviluppo generate tramite sistemi di rilevazione presenze aziendali?

La generazione delle schede di registrazione delle ore prestate dal personale dipendente può avvenire attraverso sistemi di rilevazione presenze/rendicontazione aziendali ferma restando la conformità dei documenti presentati in sede di rendicontazione del progetto ai contenuti e agli schemi definiti nello schema di cui all'allegato "Schede di registrazione delle ore prestate dal personale per le attività di ricerca e sviluppo nell'ambito di progetti agevolati" delle disposizioni attuative dell'intervento agevolativo. A tal fine, il sistema attraverso cui vengono generati i documenti deve essere in possesso di idonee certificazioni relative alle modalità di rilevazione delle presenze e di compilazione delle schede, tali da comprovare che i dati prodotti siano conformi alle ore risultanti dai registri presenze aziendali. Le schede devono, conformemente ai criteri per la determinazioni dei costi di cui alle disposizioni attuative dell'intervento agevolativo, essere sottoscritti dal singolo addetto; tale sottoscrizione, che deve avvenire tramite firma elettronica avanzata o modalità equipollente, può essere generata anche a mezzo dei sistemi di rilevazione

automatizzati, purché garantiscano la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità del documento e da ultimo, in maniera manifesta e inequivoca la riconducibilità della firma apposta all'autore. Le predette schede devono essere siglate dal responsabile organizzativo e dal responsabile del progetto, anche a mezzo di strumenti di firma elettronica avanzata ovvero di firma digitale conformi ai requisiti di legge, ivi inclusi eventuali casi di firme massive dei predetti responsabili. La documentazione, altresì, deve in ogni caso essere mantenuta in ottemperanza agli obblighi di conservazione di cui alle disposizioni attuative dell'intervento agevolativo, e disponibile per i controlli dei competenti organismi.

4.8. Si richiede se siano ammissibili pagamenti effettuati a favore delle Pubbliche Amministrazioni con il sistema PagoPA, come previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005), tenuto conto che tale sistema è attualmente obbligatorio per gli Enti Pubblici per tutti gli incassi a partire dal 28 febbraio 2021.

Come previsto dall'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo n. 217 del 13 dicembre 2017, ad ultimo modificato dal decreto Semplificazioni n. 76/2020 convertito in legge n. 120 dell'11/9/2020, nel caso di pagamenti a favore delle Pubbliche Amministrazioni la modalità di pagamento tramite PagoPA può essere adottata e ammessa, purché vengano fornite a supporto le evidenze che consentano la verifica della tracciabilità e riconducibilità del pagamento al titolo di spesa, e sia assicurato il rispetto dei vincoli sull'annullamento dei titoli di spesa in relazione al progetto agevolato.

I pagamenti potranno essere effettuati con le sole modalità (SEPA Credit Transfer o con ricevute bancarie) ammesse nel disciplinare dei criteri di ammissibilità e rendicontazione della spesa previsto dall'intervento.

5. Istruttoria e valutazione delle domande di agevolazione

5.1. Ai fini della valutazione della “qualità delle collaborazioni”, come vengono valutate le collaborazioni con Organismi di ricerca che partecipano in qualità di fornitori?

Le forniture di servizi di consulenza prestate dagli Organismi di ricerca nell'ambito del progetto di ricerca e sviluppo, come stabilisce l'art. 6, comma 1, lettera a), punto 2 del decreto direttoriale, vengono valutate soltanto se l'ammontare complessivo delle collaborazioni prestate dagli Organismi stessi sia almeno pari al cinque per cento del costo ammissibile di domanda del progetto.

5.2. Che cosa si intende per collaborazione effettiva?

Secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera f) del DM 31 dicembre 2021, la collaborazione effettiva si configura tra almeno due soggetti indipendenti, ossia che non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o che non siano partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti, finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale i soggetti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati.